

PS10287 - SANTA SABINA OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA

Provvedimento n. 26161

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI i propri provvedimenti del 17 marzo 2016 e del 25 maggio 2016, con i quali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Colavita Spa (nel prosieguo, Colavita) nella qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, lett. b) del Codice del Consumo. La società, con sede in Italia, opera nella produzione e vendita di generi alimentari tra cui l'olio, con il marchio "Santa Sabina". Il fatturato realizzato nell'esercizio 2015 è pari a circa 54 milioni di euro.

2. Konsumer Italia, nella qualità di associazione dei consumatori; Rete Consumatori Italia, *network* di associazioni dei consumatori.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella commercializzazione di un olio con caratteristiche qualitative, in ipotesi, inferiori a quelle dichiarate.

4. In particolare, secondo la segnalazione dell'associazione di consumatori Konsumer Italia, pervenuta il 21 maggio 2015 ed integrata il successivo 12 novembre e le informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo (rilevazioni *internet* compiute d'ufficio il 12 novembre 2015), il professionista avrebbe reso comunicazioni commerciali non veritiere, sull'etichetta, apposta sulle confezioni del prodotto a marchio "Santa Sabina" circa le proprietà organolettiche dell'olio, presentando lo stesso come extravergine sebbene appartenente a categoria merceologica inferiore (olio di oliva vergine).

5. Ciò premesso, la pratica commerciale oggetto del presente procedimento investe la possibile ingannevolezza dell'indicazione "olio extravergine di oliva", apposta sull'etichetta del prodotto e diffusa tramite internet e stampa.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

Quadro normativo

6. L'olio extravergine di oliva, per essere qualificato come tale, oltre a dover esser estratto con metodi meccanici, deve rispettare specifici parametri [Regolamento (CEE) n. 2568/91, Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2013 e Regolamento delegato (UE) n. 1830/2015]. Più precisamente, i Regolamenti (UE) nn. 1348/2013 e 1830/2015 della Commissione¹, prevedono i parametri chimico - fisici unitamente ai relativi limiti analitici necessari a garantire la genuinità e la qualità dell'olio, nonché apposito esame organolettico, c.d. "*Panel-test*" la cui metodologia, criteri di valutazione, nonché gli strumenti per la valutazione sensoriale sono disciplinati in dettaglio nell'Al. XII del Regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche. Siffatto esame, in particolare, è realizzato dai *panel* di assaggiatori riconosciuti dagli Stati membri secondo precise modalità fissate, in Italia, dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 giugno 2014, rubricato "*Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al Regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini*".

7. Giova evidenziare che l'olio viene classificato - in funzione della "mediana dei difetti" e della "mediana dell'attributo fruttato" - in tre categorie, ossia:

a) olio extravergine di oliva se la mediana dei difetti è pari a 0 e la mediana del fruttato è superiore a 0;

¹ [Che modificano il Regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti.]

- b) olio di oliva vergine se la mediana dei difetti è superiore a 0 e inferiore o pari a 3,5 e la mediana del fruttato è superiore a 0;
- c) olio di oliva lampante se la mediana dei difetti è superiore a 3,5 oppure la mediana dei difetti è inferiore o pari a 3,5 e la mediana del fruttato è pari a 0.

1) L'iter del procedimento

Attività istruttoria

8. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 13 novembre 2015 è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10287 nei confronti di Colavita. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta del professionista fosse suscettibile di integrare una violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lett. b) e 22, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e tale da far ritenere che l'olio non possedesse le proprietà organolettiche della categoria merceologica riportata in etichetta.

9. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stata effettuata una richiesta di informazioni, alla quale la Parte ha dato riscontro il 18 dicembre 2015. Ulteriori memorie sono state presentate dalla Parte il 25 gennaio 2016. In data 18 gennaio 2016 si è svolta l'audizione con la Parte

10. Il 17 novembre 2015 è stata effettuata una richiesta di informazioni a Editoriale Novanta Srl, che ha risposto il 20 novembre 2015. Il 22 dicembre 2015 è stata effettuata una richiesta di informazioni alla procura di Torino, riscontrata il 15 gennaio 2016, e in data 19 gennaio 2016 alla Procura di Velletri, che ha risposto in data 4 marzo 2016.

11. Il 25 febbraio 2016 Rete Consumatori Italia ha presentato istanza di partecipazione al presente procedimento, accolta con comunicazione del 3 marzo 2016.

12. A seguito di specifiche istanze, la Parte ha avuto accesso agli atti del procedimento il 1 dicembre 2016 e il 21 giugno 2016.

13. In data 19 aprile 2016 l'Autorità, tramite proprio provvedimento, ha disposto una perizia ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Il provvedimento è stato comunicato alle Parti il 20 aprile 2016. I risultati della perizia sono stati comunicati alle Parti il 16 maggio 2016.

14. In data 8 giugno 2016 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento. Colavita ha presentato ulteriori memorie il 30 giugno 2016.

2) Le evidenze acquisite

15. La segnalazione dell'associazione di consumatori Konsumer Italia riportava gli esiti dell'indagine condotta dalla rivista mensile "Il Test", edita da Editoriale Novanta S.r.l., su alcuni oli extravergine di oliva, tra cui quello a marchio "Santa Sabina", finalizzata a verificarne l'esatta classificazione. Nel dettaglio, i risultati delle analisi, eseguite dal Laboratorio Chimico di Roma, Direzione interregionale per il Lazio e l'Abruzzo delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli, dietro commissione della testata giornalistica, hanno mostrato che alcuni campioni di olio sottoposto a verifica – tra cui quello contraddistinto dal lotto L14329 5.2016 – non erano conformi alla categoria dichiarata ("olio extravergine di oliva"), atteso che il valore della mediana del difetto risultava > 0.

16. Inoltre, poiché da notizie di stampa è emerso che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nel corso di indagini aventi ad oggetto la medesima questione, aveva disposto l'effettuazione di specifiche analisi, gli Uffici hanno chiesto a detta Procura la trasmissione dell'esito dei test eventualmente svolti. Dal momento che la Procura di Torino ha comunicato di aver trasmesso gli atti alle autorità giudiziarie competenti per territorio, una analoga richiesta di collaborazione è stata trasmessa alla Procura di Velletri, la quale ha comunicato di non poter dar corso a tale richiesta.

17. Conseguentemente, visti i rilievi sollevati dal Professionista in merito ai sopra menzionati accertamenti effettuati per conto della rivista "Il Test", l'Autorità, nella sua adunanza del 19 aprile 2016, ha deliberato di avvalersi, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf), Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), al fine di svolgere una perizia avente ad oggetto il prelievamento di olio extravergine a marchio "Santa Sabina" presso la GDO, il trasferimento dei campioni al Laboratorio di Perugia del Mipaaf per l'espletamento delle analisi di laboratorio (con emissione del rapporto di prova) indirizzate alla verifica della conformità dei parametri chimici ed organolettici di tali campioni ai requisiti previsti per l'olio "extra vergine". A tale perizia hanno partecipato i consulenti di Colavita, Rete Consumatori Italia e Konsumer.²

18. In data 16 maggio 2016 il Laboratorio di Perugia del Mipaaf- ICQRF, ha prodotto il Rapporto di Prova relativo al prodotto "Santa Sabina – Olio extravergine di oliva", Lotto 15203, confezionato da Colavita, concludendo che il campione analizzato "è risultato conforme alla tipologia dichiarata".³

² [Doc. 43]

³ [Doc. 53]

3) Le argomentazioni difensive del Professionista

19. Nelle memorie depositate nel corso del procedimento il professionista ha, in primo luogo, escluso fermamente l'ingannevolezza della dicitura "extravergine di oliva" dell'olio a marchio Santa Sabina, evidenziando che il medesimo è sottoposto a verifiche e controlli interni rigorosi prima dell'imbottigliamento, durante il processo di fabbricazione, etichettatura e commercializzazione.

20. In secondo luogo, il professionista ha sollevato numerose contestazioni in merito alle procedure utilizzate per le analisi riportate sulla rivista "*Il Test*", che sarebbero state effettuate in palese violazione della vigente normativa, evidenziando, in particolare, la mancanza di informazioni circa la provenienza del prodotto analizzato e la prova che lo stesso fosse effettivamente un olio a marchio Santa Sabina, il mancato rispetto delle regole di campionamento e di conservazione del campione, la mancanza di un verbale di campionamento, nonché la mancata indicazione della data di campionamento.

21. Il professionista, infine, contesta, più in generale la validità di un giudizio di non conformità fondato unicamente sui risultati delle prove organolettiche, che sarebbero caratterizzate da un notevole grado di soggettività.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

22. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 30 giugno 2016 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

23. Con parere pervenuto in data 29 luglio 2016, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo *internet* sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto del procedimento, considerato che lo stesso è in grado di offrire velocemente all'utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte a incidere sul suo comportamento, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione *on line*.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

24. Il presente procedimento è incentrato sulla presunta ingannevolezza dell'indicazione "olio extravergine di oliva", apposta sull'etichetta del prodotto e riportata su *internet*.

Dall'esame complessivo della documentazione agli atti, tuttavia, non emergono elementi tali da supportare l'ipotesi che siano state pubblicizzate con l'indicazione di "olio extra vergine" partite di olio che non ne avevano invece i requisiti.

25. Con riguardo ai test fatti eseguire dalla rivista "*Il Test*", su un campione riferibile al lotto L14329 5.2016, si osserva che le stesse non appaiono idonee a fondare la scorrettezza della pratica, dal momento che non assicurano la riconducibilità certa del campione analizzato al marchio di olio del professionista. Invero, le operazioni di prelievo sono state effettuate da un soggetto privato privo di poteri di certificazione (ossia da Editorialenovanta S.r.l.), senza il rispetto delle procedure normativamente previste e con riguardo ad una pluralità di campioni prelevati, talché la possibilità di una errata attribuzione del campione al professionista non può essere esclusa. Pertanto, tali elementi probatori non sono sufficienti a fondare un giudizio di scorrettezza della pratica commerciale in esame.

26. Diversamente, le analisi svolte dal Mipaaf/ICQRF, su un campione riferibile al prodotto a marchio Santa Sabina, lotto 15203, risultano della massima attendibilità, in quanto sia le operazioni di prelievo che le successive analisi sono state effettuate da soggetti pubblici preposti a tale tipo di controlli, che hanno attestato ogni singola fase procedurale, dal prelevamento di campioni sino alla certificazione delle analisi compiute.

Sulla base degli esiti di tali analisi su campioni di olio "Santa Sabina – Olio extravergine di oliva", emerge che tale prodotto corrisponde alla categoria "olio extravergine di oliva" dichiarata in etichetta.

27. Alla luce delle predette considerazioni, la pratica commerciale in esame risulta non scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lett. b) e 22, del Codice del Consumo nella misura in cui, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, non sono emersi elementi in ordine all'ingannevolezza dell'indicazione "olio extravergine di oliva", riportata sull'etichetta delle confezioni e sul sito aziendale del professionista, con riferimento a lotti di prodotto relativi all'olio "Santa Sabina – Olio extravergine di oliva".

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame non costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lett. b) e 22, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lett. A), del presente provvedimento, posta in essere da Colavita Spa, non costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lett. b) e 22, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. *b*) del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di *comunicazione* del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo